

RGN



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del _____ pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

in qualità di erede universale del defunto
rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Cardenà
(CRDMHL80M23C770M) elettivamente domiciliata in

Parte attrice opponente

Contro

in pers. leg. rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati
(_____
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. _____ n.
51

e

_____ a seguito di atto di
in pers. leg. rapp.te p.t. quale
in pers. leg.
fusione per incorporazione del _____
ces _____
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli _____

DR Diritto del
Risparmio

, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. '.

Parte convenuta opposta

OGGETTO: Opposizione a precetto.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 31.05.2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di precetto notificato all'opponente in data 02.11.2017 la ' s.p.a. intimava e faceva precetto al signor I' di pagare entro dieci giorni dalla notifica l'importo complessivo di euro 129.301,79 di cui euro 109.847,53 per capitale a scadere, euro 18.832,93 per rate insolute, euro 621,33 per interessi di mora oltre successivi interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito ed ai compensi professionali per la redazione dell'atto di precetto (doc. 1).

A fondamento dell'atto di precetto la banca deduceva che con contratto di mutuo a rogito del ' stipulato in data 24.02.2010, registrato ai nn. di rep. 11802 e racc. 4570, munito di formula esecutiva in data 08.03.2010, aveva concesso a titolo di mutuo la somma di euro 150.000,00 al signor . A garanzia del capitale e di tutte le relative obbligazioni, il signor concedeva ipoteca volontaria sul seguente immobile: porzione di fabbricato sito nel ' costituito da un appartamento ai piani primo e secondo, descritti in catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio con la particella , sub , cat. A/2, classe 6, vani 10,5 rendita euro 1003,22. La parte mutuataria si rendeva inadempiente all'obbligo di restituzione della somma finanziata non avendo effettuato l'integrale pagamento delle rate di ammortamento scadute, per cui il debito residuo vantato dall'istituto di credito ammontava ad euro 129.301,79.

Avverso l'atto di precetto il signor ' , proponeva opposizione e contestava il diritto della ' di procedere ad esecuzione forzata deducendo: a) l'inidoneità del contratto di mutuo, con quietanza a valere come titolo esecutivo sia perché in seguito all'erogazione della somma la mutuataria non conseguiva la disponibilità del denaro essendo questo depositato su un conto infruttifero, sia perché si trattava di un mutuo di scopo e come tale non idoneo a valere come titolo esecutivo; b) la nullità del contratto di mutuo di scopo utilizzato per estinguere una pregressa esposizione debitoria; c) la nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà. Sulla scorta di tali motivazioni il signor I' assegnava le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:

a) in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della B

di procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale a firma del Notaio E stipulato in data 24.02.2010 n. di Rep. e racc. , registrato a Fermo, il 25.02.2010, per difetto dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2°, n. 3) c.p.c. e stante l'inidoneità a valere come titolo esecutivo;

b) accertare e dichiarare nullo il contratto di contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale a firma del Notaio Dott. stipulato in data 24.02.2010 n. di Rep. e racc. , registrato a Fermo, i' , per le motivazioni indicate al punto b del presente atto e per l'effetto liberare dall'ipoteca, l'immobile costituito da : porzione di fabbricato sito nel descritta in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio con la particella , sub , p. , cat A/2, classe 6, vani 10,5..;

c) accertata l'usurarietà e di conseguenza la nullità della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale a firma del stipulato in data 24.02.2010 n. di Rep. 11802 e racc. 4570 registrato a Fermo, il 25.02.2010, per le motivazioni indicate al punto c), dichiarare la gratuità dello stesso imputando gli interessi pagati dal signor dall'accensione del contratto ad oggi a capitale e per l'effetto dichiarare estinto il debito oggi azionato in via esecutiva dall'istituto di credito liberando dall'ipoteca l'immobile costituito da : porzione di fabbricato sito ne' descritta in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 7 con la particella 228, sub . 3, p. 1- 2, cat A/2, classe 6, vani 10,5.; Con vittoria di spese e del compenso professionale del procedimento".

Si costituiva l'istituto di credito il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione stante la infondatezza sulla base delle seguenti argomentazione: 1) il contratto di mutuo azionato costituisce valido titolo esecutivo in quanto trasmette al mutuatario la disponibilità giuridica della somma essendo del tutto irrilevante che il contratto di mutuo abbia natura di mutuo di scopo o contratto condizionato di finanziamento; 2) il difetto di legittimazione dell'opponente a proporre qualsivoglia doglianza in relazione a presunte illegittimità operate sul conto corrente intrattenuto dall'opposta con la società ; 3) La legittimità dei tassi pattuiti i quali non sarebbero superiori alla soglia in quanto è errato confrontare i tassi di mora con il tasso soglia calcolato sulla base del TEGM, nella cui rilevazione non sono compresi i tassi di mora. In forza delle suddette motivazioni la banca concludeva chiedendo. "All'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, Voglia rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; con vittoria delle spese tutte del giudizio”.

All’udienza tenutasi il 22.03.2018 il Giudice assumeva la riserva e con ordinanza del 17.5.2018 sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo, assegnava i termini di cui all’art 183 c6 c.p.c. Depositate le rispettive memorie istruttorie, veniva disposta CTU tecnico-contabile.

In data 1.3.2021 provvedeva a costituirsi _____ con atto di intervento ex art 111 c.p.c riportandosi “ integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto da _____) facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate, anche in udienza, da intendersi qui integralmente ritrascritte” e in data 18.6.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 29.12.2020 il tribunale rimetteva la causa in istruttoria e formulata proposta transattiva ai sensi dell’art. 185 cis cpc che non veniva accolta da parte opponente ed il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all’udienza del 09.02.2024. Nelle more interveniva il decesso del signor _____ per cui il processo alla udienza del 9.2.2024 è stato interrotto. Provvedeva alla riassunzione _____, unica erede, stante la rinuncia dei figli, del signor _____ e alla udienza del 31.5.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione dopo che le parti hanno provveduto alla precisazione delle conclusioni e discussione orale come da verbale di udienza.

* * *

Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla _____, oggi _____ per fusione per incorporazione) interveniente ex art 111 c.p.c.

A riprova della propria legittimazione, _____ ha prodotto l’avviso di cessione crediti pro soluto ai sensi della L. 30.4.1999 n.130 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017, dal quale risulta che la _____ ha acquistato dalla _____ una pluralità di crediti.

E’ stato al riguardo chiarito che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di

ciascuno dei rapporti oggetto della cessione “solo” allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”; resta infatti “devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360 c.1 n.5 c.p.c” (Cass. sent. 21821 del 20 luglio 2023). —

in virtù di tale orientamento si è affermato che <<la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).” >> (Corte Cass., 28 Febbraio 2020, n. 5617).

D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Tuttavia l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso ed un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. (così Tribunale Napoli Nord sez. IV, 14 marzo 2023, n.1055).

Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità <<colui, che <<si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria>> ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4116, v. anche Cass. civ., 28 Febbraio 2020, n. 5617).

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (vd. Cass. civ. Ord. 24797/20). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. civ. n. 4116 del 2016).

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34, Tribunale Firenze, 05 dicembre 2022, n.3401 secondo cui <<Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita>>.

In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: – l'effettivo perfezionarsi della cessione; – il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto; – l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certa, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso

di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.

Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa: Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n.22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.

Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano in contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass. civ. Su 2001, n. 13533 che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzia in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).

Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un semplice estratto dell'atto di cessione notarile.

Nel caso di specie, l'avviso di cessione fa generico riferimento ad "un insieme di crediti" con riferimento ai quali vengono fornite ulteriori informazioni comunque indicate come "orientative", tanto che i debitori vengono invitati ad accedere al sito internet

al fine di verificare se le posizioni debitorie di proprio interesse siano state effettivamente cedute. L'opponente contesta che lo specifico credito posto a fondamento dell'esecuzione avviata anche nei propri confronti sia stato incluso in tale cessione, evidenziando la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti tra... come anche dell'elenco dei crediti ceduti a dimostrazione della cessione del credito riguardante la posizione del

Ciò premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

- a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato <<Ndg>>;
- b) lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
- c) le dichiarazioni, della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.

La stessa c', peraltro, di norma, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.

Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione.

E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non ad una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato *ex art. 1376 c.c.*).

Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile ad un terzo, estraneo alla controversia.

E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal giudice.

Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione e questo perché parti private, non <<disinteressate>>, anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario <<...dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale>>.

Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più potrebbe costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.

Ciò posto, ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.24798 del 05.11.2020); rilevato che “non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente (mancata produzione contratto di mutuo, della cessione di credito, elenco crediti ceduti ecc) e che l'opponente non ha riconosciuto neppure implicitamente la legittimazione della dichiaratasi cessionaria, va dichiarata la carenza di legittimazione per mancanza di titolarità del credito.

Dall'esame del corredo probatorio si evince che le obbligazioni dell'opponente scaturiscono dalla stipulazione del contratto di mutuo del 24.02.2010, Rep. 11802, Racc. 4570, a rogito\ registrato il _____ munito di formula esecutiva in data 08.03.2010, va rilevato che parte opponente eccepisce la inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo. Dall'esame del contratto si evince che all'art. 3 “la Banca consegna la somma di euro 150.00,00 alla parte mutuataria che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza Al fine di assicurare che la suddetta somma effettivamente destinata all'aumento della voce “Soci

C/ Finanziamenti" della società parte mutuataria, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce alla banca mandato irrevocabile a versare, tramite le sue casse, la predetta somma (...) alla società. La parte mutuataria incarica la Banca di custodire l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, fino a quando, a giudizio della Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ad eccezione (...) che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto (...). Qualora la parte mutuataria non provveda a detti adempimenti entro 90 (novanta) giorni dalla data del contratto la Banca potrà dichiarare risolto il presente contratto ed utilizzare l'importo del deposito infruttifero di cui al secondo comma del presente articolo per l'estinzione del mutuo addebitando ogni ulteriore spesa ed onere alla parte mutuataria ivi compresa l'imposta prevista dal d.P.R. 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni (...)"

Orbene le pattuizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, mutuante e mutuataria, fanno emergere un atteggiarsi dei rapporti che rappresenta una deviazione rispetto al modello giuridico.

Nel caso di specie la formula adottata dalle parti ha precluso al mutuatario di avere la disponibilità materiale delle somme, tale disponibilità è mancata in quanto la somma veniva trattenuta in deposito cauzionale infruttifero e svincolata a favore della mutuataria solo nel momento in cui si fossero verificate le condizioni previste in contratto, dunque a garanzia della restituzione ove, in difetto, la banca decidesse di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto. Il mutuatario dunque non ha avuto l'immediata disponibilità delle somme da utilizzare come meglio avrebbe voluto. Non si è verificato dunque l'inevitabile passaggio della somma dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario e la possibilità di quest'ultimo di valersi della effettiva disponibilità, in quanto il mutuante ha espressamente rimandato il passaggio delle somme e dunque l'effettiva disponibilità ad un momento successivo alla stipula del contratto, vincolando le somme all'avveramento di una condizione. Trattasi dunque di un contratto condizionato di mutuo, inidoneo a provare l'esistenza attuale di una obbligazione di denaro, nonostante la stipula per atto pubblico ed inidoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c per la restituzione di somme asseritamente erogate. Sul punto autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito è più volte intervenuta stabilendo che " Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli

atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma (scrittura autenticata) imposto dalla legge (tra le altre, Cass. 17195/2015 e Cass. 1116/1992).” tale contratto “è strutturalmente inidoneo, ancorché stipulato con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall’atto di erogazione e quietanza, l’unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione del denaro al mutuatario (Cass. Civ., n. 4293/79; Cass. Civ., n. 477/83; Trib. Roma, 28 luglio 1998).” “Il contratto condizionato di mutuo, caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell’avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di quello perfezionativo del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente. Il contratto condizionato di mutuo, poiché non documenta l’esistenza attuale di un’obbligazione di somma di denaro, non può essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si assumono erogate”. (Tribunale di Roma sent. 13/05/2015):

Non sussistendo nel caso di specie la prova della effettiva erogazione della somma di danaro e del passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, ma esistendo di contro la certezza che la somma solo dichiaratamente erogata e quietanzata è stata effettivamente trattenuta nella disponibilità del mutuante, il quale ha procrastinato la concreta consegna della somma ad un momento successivo ed al solo fine di costituire una garanzia all’avverarsi delle condizioni stabilite in contratto, si esclude il valore di titolo esecutivo del contratto ex art. 474 c.p.c.. Il contratto stipulato tra le parti in data _____ non risulta idoneo a provare l’esistenza attuale di un’obbligazione di somma di danaro e per la restituzione della somma che la banca assume essere stata erogata.

La mancanza di titolarità del diritto di credito in capo a _____ unitamente all’accertamento della inesistenza del diritto da parte della _____ di procedere in executivis assorbono tutte le altre questioni anche di merito.

L’opposizione va pertanto accolta nei limiti sopra precisati e pertanto, le spese di CTU come liquidate con separato decreto e le spese processuali, quantificate come in dispositivo vanno poste a carico di parte convenuta/opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

- In accoglimento della opposizione, dichiara che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;

- Dichiara la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla intervenuta ex art 111 c.p.c di _____
n pers leg rapp.te p.t. oggi _____ in pers leg.
rapp.te p.t.

- Condanna _____ in pers. leg. rapp.te p.t in solido con _____
Srl in pers leg rapp.te p.t. oggi _____ in pers leg. rapp.te p.t. al
pagamento, in favore dell'Avv. Michele Cardenà dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di
giudizio liquidate ex DM55/2014 e smi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(€52.001,00 e €260.000,00) in euro _____ per compensi oltre spese generali al _____ IVA e
CAP come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate.

- Spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente poste a carico di _____
in pers. leg. rapp.te p.t in solido con _____ in pers leg rapp.te
p.t. oggi/ _____ in pers leg. rapp.te p.t..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al
verbale alle ore 15,24

Fermo, 31.05.2024

